



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. 359 . DEL 29 AGO. 2019

UFFICIO DI SEGRETERIA AA.GG.

SERVIZIO: SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 30 DEL 30/7/2019

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE ASP COSENZA – BARONE ANTONIO C/ COMUNE – ATTO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 762/2016 - NOMINA LEGALE – PROVVEDIMENTI (DELIBERAZIONE G.M. N. 56 del 14/05/2019).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso il decreto n. 23 dell'11/07/2019 con il quale il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di responsabilità del Settore Amministrativo di questo Comune;

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta 56 DEL 14/05/2019, ATTO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 762/2016 - NOMINA LEGALE – PROVVEDIMENTI (DELIBERAZIONE G.M. N. 56 del 14/05/2019).

Considerato:

che nel relativo deliberato si dispone testualmente di *“affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola in favore, dell'Avv. Mauro Marranzini (nato a Basilea (CH) il 11/11/1973, C.F. (MRRMRA73S11Z133B), avente studio legale in Diamante – Via Benedetto Croce 36/L, il quale si è reso disponibile ad assumere gli incarichi in parola per un compenso predeterminato e onnicomprensivo (di spese, competenze, IVA e C.P.A.) pari ad €9.101,71 (novemilacemtouno/71)”*;

che nello stesso provvedimento si delibera altresì *“di assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo l'incarico gestionale di approvare, in esecuzione a quanto disposto nella presente deliberazione, e sottoscrivere lo schema di convenzione che disciplinerà il rapporto tra il legale e questo Comune;*

che è necessario provvedere in merito;

che per la fattispecie l'impegno di spesa, comprensivo di IVA e C.P.A, è stato equamente quantizzato dallo stesso organo esecutivo in € . 9.101,71 (novemilacentouno/71)

Acquisita l'attestazione sulla copertura finanziaria di cui all'art. 153, c.5 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. nonché ai fini dell'art. 147 bis dello stesso D.Lgs.;

D E T E R M I N A

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e riportato,

- Di **PRENDERE ATTO**, si come prende atto ad ogni effetto di Legge, della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 14/05/2019 ATTO DI CITAZIONE ASP COSENZA – BARONE ANTONIO C/ COMUNE – ATTO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 762/2016 - NOMINA LEGALE
- Di **APPROVARE** il disciplinare d'incarico, allegato al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale, che regolerà i rapporti tra questo Comune e il citato Avv. Marranzini Mauro;
- Di **DARE ATTO** che per la causale di che trattasi l'importo complessivo e onnicomprensivo, anche di IVA e C.P.A., di € 9.101,71 (novemilacentouno/71) trova copertura finanziaria sul cap. 138/ art. 6 del Bilancio per l'esercizio corrente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Daniele Ponte)



www.Albopretoriomilano.it

- VISTO di regolarità contabile e attestazione di copertura della spesa della presente determinazione, ai sensi degli artt.49 comma 1 e 153 comma 5° del D.L.vo n. 267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
- Alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, giusto Intervento.....
ex Cap..... Bilancio.....R.P.....

Dallo stato di realizzazione della riscossione in entrata all'ex Cap.....

Attesta, altresì, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009, convertito con legge 102/2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

OPPURE

Da parere negativo, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, per la MANCATA copertura monetaria della spesa, in quanto incompatibile con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. A. Grosso Cipante)

[Handwritten signature]
www.Albopretorioonline.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
(N. _____ Reg. Pub.)

Belvedere M.mo, li 29 06. 2019



RESPONSABILE DEL SETTORE
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
ATTARI ISTITUZIONALI
Daniela Ponte

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dal 29 06. 2019 al _____, così come prescritto dalla art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii..

Belvedere M.mo, li 29 06. 2019



RESPONSABILE DEL SETTORE
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
ATTARI ISTITUZIONALI
Daniela Ponte

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

www.AlboPretorioMarittimo.it

L'anno DUEMILADICIANNOVE , il giorno 30 del mese di LUGLIO

(30/07/2019)

in Belvedere Marittimo (Cosenza), presso la Sede Comunale sita in via Via Maggiore Mistorni n. 1

e nell'Ufficio di Segreteria, sono presenti :

- a) Da una parte il Sig. Daniele Ponte, nato a Belvedere Marittimo il 02/12/1957 nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari Istituzionali del Comune di Belvedere Marittimo in prosieguo per brevità chiamato "Comune";
- b) Dall'altra l'Avvocato Mauro Marranzini , nato a BASILEA (CH) il 11/11/1973, titolare del C.FMRRMRA73S11Z133B di codice fiscale - P/IVA _____ avente studio legale in Diamante - Via Benedetto Croce 36/L con recapito telefonico 3494463710 email: marranzinimauro@libero.it, in prosieguo per brevità chiamato "Legale".

Le parti come sopra costituite **PREMESSO:**

- che con provvedimento della Giunta Comunale n.56_ adottata nella seduta del 14/05/2019 il Comune ha deliberato *"di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella causa promossa dall'ASP di Cosenza - Barone Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Iannini davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, di cui all'atto di citazione notificato in data 18/03/2019 con il quale è stata richiesta la riforma della sentenza n. 762/2016 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Paola;*

- che nella suddetta deliberazione veniva stabilito di determinare per l'incarico di che trattasi, un compenso predeterminato e onnicomprensivo (di spese, competenze, IVA e C.P.A.) pari ad € 9.101,71_ (novelciante e 71), prevedendo la possibilità di pagamenti in acconto, assegnandolo al Responsabile del Servizio Contenzioso contestualmente all'incarico gestionale di approvare, in esecuzione a quanto disposto nella deliberazione, lo schema di convenzione per la disciplina del rapporto tra il legale e questo Comune, da successivamente sottoscrivere;

- che l'art. 23, comma 1 lett. a), del D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto "Bersani") - convertito in Legge 04 agosto 2006 n. 248 - prevede l'abrogazione delle tariffe minime con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, per cui la prestazione dedotta nel presente disciplinare può essere regolamentata al di fuori dei limiti previsti dal tariffario professionale;

- che conseguentemente il Comune, con determinazione n. ___ in data _____ adottata dal citato Responsabile, nel prendere atto di quanto disposto con l'atto deliberativo di cui sopra, ha proceduto

alla approvazione dello schema del presente disciplinare regolante i rapporti giuridici ed economici tra le parti.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite,

**si CONVIENE, STIPULA e PATTUISCE
quanto segue.**

Art. 1

Il Comune conferisce in favore del Legale specifico incarico professionale di natura legale.

L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio in nome, per conto e nell'interesse del Comune a costituirsi in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella causa promossa dal'ASP di Cosenza – Barone Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rita Iannini davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, di cui all'atto di citazione notificato in data 18/03/2019 con il quale è stata richiesta la riforma della sentenza n. 762/2016 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Paola;

Il Legale conseguentemente si impegna a svolgere tutta la necessaria attività processuale per la tutela nel giudizio de quo degli interessi del Comune, in particolare a resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze.

Il Legale si impegna a svolgere le attività oggetto d'incarico a fronte del compenso lordo (comprensivo di IVA, CAP e delle eventuali spese) pari a €9.101,71, Tale importo (novemilacentouno,71) è stabilito in misura fissa e non revisionabile ed è espressamente accettato dal Legale stesso senza riserva alcuna in quanto ritenuto congruo a remunerare le prestazioni professionali affidategli.

Per la procedura oggetto d'incarico il Legale non potrà richiedere, a nessun titolo, somme diverse e/o maggiori di quelle pattuite e accettate nella misura determinata al primo comma.

In caso di vittoria di spese, con contestuale e conseguente condanna a carico della controparte al pagamento di tutte le spese di lite, al Legale verrà riconosciuto l'importo determinato dal giudice, fermo restando che il suo compenso professionale non potrà essere inferiore a quanto stabilito nel comma precedente.

Restano a carico del Comune le somme da corrispondere all'ordine professionale per il rilascio del visto di conformità alla parcella.

In corso di causa, a seguito di espressa richiesta, in favore del legale incaricato, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, potranno essere liquidate delle somme in acconto sulla somma complessiva pattuita.

Gli acconti percepiti dovranno essere specificati e indicati nella fatturazione finale e nella stessa riportati in detrazione rispetto all'importo a saldo delle spettanze, da liquidare a procedura conclusa. Ai fini della liquidazione del saldo, le somme in acconto non potranno comunque superare il 75% (settantacinquepercento) dell'importo complessivo concordato.

Art.2

E' onere del legale, prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

Art. 3

E' onere altresì del Legale relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività

espletata, fornendo tempo per tempo copia degli atti prodotti e/o acquisiti in giudizio. Senza alcuna spesa aggiuntiva, il Legale fornirà altresì al Comune pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione oggetto d'incarico.

Sempre senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, il Comune potrà richiedere al Legale delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza ritenuta necessaria.

Il Legale comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica comunque idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune stesso.

Il Legale dovrà provvedere a propria cura alla registrazione a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude eventuali controversie valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare il Comune. Le spese di registrazione sono a carico di quest'ultimo.

Art. 4

Al fine di mantenere il controllo della spesa, il Legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico in mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo e di inerzia del Comune, il Legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente - il Legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al Protocollo del Comune oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

Art. 5

Il Legale dichiara, che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto delle controparti o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Legale comunicherà altresì al Comune, al fine di consentire la adozioni delle conseguenti determinazioni eventuali comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la/le controparte/i individuate (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica).

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. Del Codice Civile. A tal fine il Legale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 6

Al Legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune.

Qualora ve ne sia la necessità, è data però al legale la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e/o collega e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il Legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune.

Qualora il Legale debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, per la costituzione in giudizio o per l'esercizio delle azioni del Comune, la scelta è fatta dal Comune su eventuale suggerimento del Legale stesso. La prestazione professionale del domiciliatario sarà a carico del Comune, i cui compensi saranno liquidati secondo il minimo previsto dalle tariffe professionali vigenti oltre al rimborso delle spese dal medesimo sostenute per la domiciliazione ed effettivamente documentate.

Art. 7

Il Comune ha facoltà altresì di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento oppure tramite PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, nel limite comunque della somma impegnata e di cui all'art. 2.

Art. 8

Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nel limite comunque delle somme impegnate di cui all'art. 2, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato Comune.

Art. 9

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili richiesti dal Legale per l'espletamento dell'incarico in argomento.

Art. 10

Sia gli acconti che il compenso a saldo verranno liquidati e pagati previa l'emissione di fattura elettronica e di parcella vistata dal competente Ordine Professionale presentati dal Legale. La eventuale liquidazione a saldo, resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al Legale, ivi inclusa l'avvenuta registrazione delle sentenze e/o dei provvedimenti giudiziari adottato dall'autorità giudiziaria adita.

Art. 11

Il Legale si obbliga al rispetto della normativa concernente la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 all'uopo provvedendo a comunicare, ai sensi dell'articolo 3 comma 7, le coordinate bancarie del conto corrente dedicato e dei soggetti delegati ad operare su di esso.

Art. 12

Per quanto attiene alla "riservatezza", si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed al comportamento deontologico previsto dall'Ordine di appartenenza del professionista incaricato.

Art. 13

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni giuridiche ed economiche e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 14


Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 15

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n. 131.-----

Letto, approvato e sottoscritto

Il Legale



Il Comune

RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI

Daniela Ponte



www.AlboProfessionistiOnline.it